

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione senza scopi di lucro, denominata "RETE di CIRCOLI ed ASSOCIAZIONI per il SOCIALISMO nel XXI secolo in Italia" abbreviabile in "SOCIALISMO XXI", le cui finalità sono definite nel successivo articolo 3.

ART 2 – SEDE

SOCIALISMO XXI ha la sede legale in Roma, via Edgardo Ferrati, n. 12, presso il Circolo socialista della Garbatella.

La sede di SOCIALISMO XXI può essere variata con decisione motivata della Presidenza dell'Associazione e pubblicata tempestivamente attraverso il sito dell'Associazione.

ART 3 – FINALITA'

SOCIALISMO XXI ha la finalità di :

- a - diffondere e far conoscere la cultura e la storia del socialismo riformatore, fondato sui valori della giustizia e della libertà;
- b – agire per la costituzione in Italia di un Partito del Socialismo autonomo e unitario;
- c – coordinare e dirigere le attività dei Circoli aderenti per raggiungere tale obiettivo;
- d – sostenere le organizzazioni europee (PSE) e internazionali (IS) dei Partiti socialisti, socialdemocratici e laburisti, con la richiesta esplicita al PSE di strutturarsi come un vero e proprio Partito sovranazionale cui sia possibile aderire sia individualmente che collettivamente;
- e – promuovere e sostenere liste elettorali che facciano chiaramente riferimento alla storia e alla cultura del socialismo italiano ed europeo.

Nelle iniziative e attività di SOCIALISMO XXI si valorizzano i rapporti di tutti coloro che ne condividono le finalità, compresi i cittadini stranieri presenti in Italia.

A tal fine SOCIALISMO XXI promuove e sostiene le seguenti attività :

- organizzazione di seminari, mostre, convegni, conferenze e corsi di formazione;
- pubblicazione di studi e ricerche nonché qualsiasi tipo di edizioni ritenute conformi alla attività della rete;
- organizzazione di tutte le iniziative politiche necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui ai punti a – b – c – d ed e del presente articolo.

ART 4 – STRUTTURA

SOCIALISMO XXI è una federazione di Circoli locali giuridicamente e amministrativamente autonomi da SOCIALISMO XXI che possono avere diverse dimensioni territoriali, zonali, comunali, provinciali, regionali, miste.

I Circoli aderiscono federalmente sulla base della condivisione delle finalità dello statuto dell'Associazione e scelgono autonomamente la loro denominazione alla quale va aggiunto "aderente all'Associazione Socialismo XXI secolo".

ART 5 – I SOCI -

Sono Soci ordinari i Circoli costituiti secondo le formalità di adesione predisposte e messe a disposizione dalla Presidenza e a condizione essenziale della dichiarazione di accettazione dello statuto.

Sono Soci individuali le persone fisiche che non possono appartenere a Circoli territoriali; essi aderiscono secondo le formalità di adesione predisposte e messe a disposizione dalla Presidenza.

I Circoli e i Soci individuali compongono l'Assemblea federale.

I Circoli sono rappresentati in Assemblea da uno o più delegati secondo le norme tecniche e di proporzionalità deliberate dalla Presidenza, e sono portatori di tanti voti quanti sono gli iscritti al singolo Circolo.

Nel caso di testi diversi presentati all'assemblea di Circolo più delegati del Circolo saranno rappresentativi in Assemblea dei voti conseguiti dai diversi testi.

I Soci individuali hanno diritto di partecipare all'Assemblea e sono portatori del solo voto personale.

I Circoli di una Regione possono promuovere, mantenendo la propria autonomia organizzativa, la costituzione di Comitati o di Movimenti regionali a carattere federale anche per la partecipazione ad elezioni, insieme a Comitati e Associazioni civiche, ambientaliste, democratiche, progressiste, laburiste, liberalsocialiste, socialdemocratiche, socialiste, cristiano-sociali, popolari, eredi dei valori repubblicani, di volontariato sociale e analoghi che perseguano finalità politiche e sociali non in contrasto e possibilmente in sintonia con quelle di SOCIALISMO XXI sul piano locale e regionale. I Circoli promotori resteranno Soci di SOCIALISMO XXI, previa verifica dell'esistenza della predetta compatibilità compiuta con la Presidenza dell'Associazione.

I Circoli sono impegnati a far partecipare i costituibili Comitati o Movimenti regionali al processo di aggregazione federale che abbia l'obiettivo della costituzione di una organizzazione politica definita come all'art. 3, punto b, del presente statuto.

ART 6 –ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Assemblea federale
- Presidente
- Comitato di Presidenza

- Tesoriere
- Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli federati Revisore/i

ART 7 – COMPETENZE DEGLI ORGANI

- 7.1 - ASSEMBLEA FEDERALE

L'assemblea federale delibera in seduta ordinaria :

- gli indirizzi politici e culturali per realizzare le finalità dell'articolo 3.
- l'elezione del Presidente e del/i Vice Presidente/i
- l'elezione del Tesoriere
- la nomina di uno o più revisori dei conti
- l'approvazione del bilancio annuale
- la quota annuale di iscrizione.

L'assemblea federale ordinaria è convocata con almeno quattordici giorni di preavviso in prima e seconda convocazione che abbiano un intervallo temporale almeno di un'ora.

L'assemblea federale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la rappresentanza personale o delegata della maggioranza assoluta del numero dei Soci ordinari e individuali; è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

Tutte le delibere dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi senza computare gli astenuti e i non dichiarati.

- L'assemblea federale delibera in seduta straordinaria le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e patti federativi con altri enti politici e culturali.

L'assemblea straordinaria è convocata con almeno venti giorni di preavviso in prima e seconda convocazione che abbiano un intervallo temporale almeno di un'ora.

L'assemblea federale straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la rappresentanza personale o delegata dei due terzi del numero dei Soci ordinari e individuali; è regolarmente costituita in seconda convocazione con la rappresentanza personale o delegata della maggioranza assoluta del numero dei Soci ordinari e individuali.

Tutte le delibere dell'assemblea straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi che rappresentino almeno la metà più uno del totale dei Soci iscritti ai Circoli e di quelli individuali senza computare gli astenuti e i non dichiarati.

Le delibere di modifica dello statuto e quelle di patti federativi con altri enti politici e culturali sono assunte con la maggioranza dei voti espressi senza computare gli astenuti e i non dichiarati.

La delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è assunta con voto che rappresenti almeno i tre quarti dei soci.

Con gli stessi preavvisi temporali può essere convocata l'assemblea ordinaria o straordinaria in via telematica.

Tutte le convocazioni di assemblea ordinaria e straordinaria sono pubblicate sul sito dell'Associazione, senza ulteriore formalità.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è decisa dal Presidente, sentita la Presidenza, e ne fissa l'ordine del giorno. La seduta può essere personale, telematica o mista.

L'assemblea è da convocare tempestivamente se richiesta da un terzo dei componenti il Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli, rappresentanti almeno un terzo dei Soci aderenti a tutti i Circoli, o dalla metà dei componenti la Presidenza.

Per deliberare su argomenti politico elettorali il termine di preavviso dell'assemblea ordinaria o straordinaria può essere ridotto a 2 giorni. Valgono i quorum precedentemente indicati in questo articolo.

- 7.2 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio sia come attore che come convenuto.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dell'Associazione e, su Sua proposta, quest'ultima elegge altresì uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento del Presidente stesso ad esercitare le Sue funzioni. Il Presidente può conferire eventuali deleghe e/o procure.

Il Presidente convoca e dirige le sedute degli Organi collegiali e svolge tutte le attività politiche, di comunicazione, organizzative e di rappresentanza connesse alla carica ed esegue o garantisce l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi collegiali.

- 7.3 – IL COMITATO DI PRESIDENZA

La Presidenza è composta da un numero di componenti deciso dall'Assemblea ordinaria che la elegge con votazioni separate per il Presidente, i suoi Vice ed il Tesoriere. Ne fanno parte coloro che sono eletti come Presidente, uno o più Vice Presidente, Tesoriere, Responsabile della comunicazione ed altri eventuali componenti possibilmente in rappresentanza delle tre macro aree del Paese (Nord, Centro, Sud e isole).

La Presidenza coadiuva il Presidente, assume le iniziative e attua le delibere dell'Assemblea e del Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli; decide iniziative e accordi con altri soggetti politici e culturali tesi a rafforzare modalità e mezzi strumentali per conseguire le finalità statutarie; verifica che i Circoli aderenti abbiano aderito secondo le formalizzazioni previste.

La Presidenza è competente per materie e funzioni non attribuite ad altri Organi.

La Presidenza valuta se lo sviluppo dell'attività richieda la costituzione di una segreteria di cui fissa i compiti.

La Presidenza può organizzare il proprio lavoro anche assegnando incarichi specifici o di progetto ad uno dei suoi componenti.

- **7.4 - TESORIERE**

Il Tesoriere, che viene eletto dall'Assemblea, gestisce il patrimonio dell'Associazione, tiene la contabilità, presenta il bilancio annuale, è delegato dal Presidente per la gestione finanziaria, postale e bancaria. Il Tesoriere gestisce la promozione e la contabilità del tesseramento e presenta annualmente agli Organi associativi una relazione sull'andamento del tesseramento.

- **7.5 - COMITATO DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI DEI CIRCOLI FEDERATI**

Il Comitato è composto da uno o più rappresentanti dei Circoli Federati di ogni Regione del Paese e si riunisce unitamente al Comitato di Presidenza. Il numero dei rappresentanti di ogni Regione è determinato dal Comitato di Presidenza in rapporto al numero dei Circoli e degli iscritti di ogni Regione stessa.

Il Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli :

- discute la realizzazione della politica generale dell'Associazione
- esamina lo stato di attuazione delle delibere assunte dagli Organi
- socializza le informazioni politiche e organizzative relative ai territori
- confronta le esperienze dei Circoli in rapporto alle diverse realtà politiche locali
- esamina le prospettive di sviluppo locale e nazionale delle azioni ed attività connesse con le finalità statutarie e la costituzione di organizzazioni politiche locali coerenti con le finalità stesse.

Il Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli è convocato tempestivamente in previsione di referendum abrogativi, di elezioni politiche nazionali e di elezioni regionali e comunali di significativa rilevanza.

Il Comitato dei rappresentanti regionali dei Circoli fornisce altresì alla Presidenza le valutazioni complessive utili alla assunzione delle delibere di contenuto politico e strategico dell'Associazione.

- **REVISORE/I**

Il Revisore o il Collegio dei Revisori controlla la correttezza amministrativa e contabile e riferisce l'esito all'Assemblea annuale.

8 – DISCIPLINA DEI SOCI

I Soci sono tenuti :

a – ad osservare il presente statuto e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione

b – a mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti di SOCIALISMO XXI

c – a versare la quota entro la scadenza prevista

d – a comunicare il cambio di sede, il cambio del proprio rappresentante in seno agli Organi dell'Associazione e l'indirizzo telematico

e – a partecipare alle attività promosse da SOCIALISMO XXI.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità, indegnità, inosservanza delle decisioni politiche o organizzative assunte dagli Organi dell'Associazione. La decisione è assunta a maggioranza assoluta dal Comitato di Presidenza. E' ammesso ricorso entro trenta giorno dalla comunicazione ricevuta all'Assemblea federale.

9 – DURATA DELLE CARICHE

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e componente della presidenza hanno durata triennale.